



## **LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28 06 1994 LIGURIA**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13 7 1994 N. 15**

### ***Disciplina degli Enti strumentali della Regione.***

#### ***TITOLO I***

#### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

##### **ARTICOLO 1**

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti strumentali della Regione Liguria. 2. Sono enti strumentali della Regione oltre a quelli individuati espressamente come tali da leggi statali o regionali: a) gli Istituti autonomi per le case popolari; b) le Aziende di promozione turistica; c) l' Istituto regionale per la floricoltura; d) l' Ente regionale per il diritto allo studio universitario; e) il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense; f) l' Ente regionale del Monte di Portofino.

##### **ARTICOLO 2**

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo politico - amministrativo e i criteri cui deve conformarsi l' attivita' di ciascun ente strumentale. 2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva le deliberazioni adottate dall' ente strumentale relative a: a) lo Statuto e le relative modifiche; b) gli atti programmatici qualora cio' sia previsto dalla legge istitutiva dell' ente. 3. Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l' approvazione con modifiche ed integrazioni tale proposta deve essere comunicata preventivamente all' ente strumentale.

##### **ARTICOLO 3**

(Relazione della Giunta regionale sull' andamento della gestione degli enti strumentali)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione inerente lo stato di attuazione degli obiettivi perseguiti da ciascun ente strumentale. Detta relazione si fonda in particolare su di un esame del conto consuntivo volto a verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nonche'

l' economicita' e l' efficacia della gestione e tiene conto dei pareri del Collegio dei Revisori dei Conti dei verbali di inchiesta accertamenti e verifiche effettuate da quest' ultimo organo e dell' attivita' di vigilanza della Giunta. 2. La relazione di cui al comma 1 evidenzia il grado di conformita' dell' azione dell' ente strumentale agli indirizzi politici e amministrativi della Regione i risultati economico - finanziari raggiunti il grado di efficienza dell' attivita' e in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo contiene le indicazioni cui deve conformarsi l' ente strumentale.

#### ARTICOLO 4

(Parere tecnico e di legittimita')

1. Gli atti dell' ente strumentale devono essere sempre corredati dal parere tecnico e di legittimita' del dirigente competente.

### ***TITOLO II***

#### ***CONTROLLO SUGLI ENTI STRUMENTALI***

#### ARTICOLO 5

(Funzioni di controllo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali e regionali nonche' agli indirizzi e criteri dettati dal Consiglio regionale dei seguenti atti: a) bilanci e assestamenti; b) variazioni al bilancio che non siano disposte in attuazione di norme statali e regionali o di deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale; c) conti consuntivi; d) programmi annuali e pluriennali di attivita'; e) piante organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale qualora non se ne preveda l' approvazione con legge; f) regolamenti previsti per legge. 2. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1 lettere a) b) e c) sulla base delle certificazioni del Collegio dei revisori dei conti sulla legittimita' delle poste contabili di entrata e di spesa. 3. Per i fini di cui al presente articolo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al comma 1 lettere a) e c) entro novanta giorni dal ricevimento e gli atti di cui alle lettere b) d) ed e) entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. 5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all' ente deliberante. In tal caso il termine per l' annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti. 6. Le procedure di cui al presente articolo si applicano altresì ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense. La Giunta regionale puo' annullare tali atti entro trenta giorni da ricevimento.

#### ARTICOLO 6

(Controllo sugli atti)

1. Gli atti degli enti strumentali diversi da quelli indicati dagli articoli 2 e 5 non sono soggetti ad approvazione o a controllo della Regione.

## ARTICOLO 7

(Potere generale di annullamento)

1. La Giunta regionale puo' annullare in qualunque tempo d' ufficio o su denuncia atti illegittimi degli Enti strumentali. A tal fine il Presidente della Giunta regionale puo' richiedere agli enti l' invio di atti non sottoposti a controllo o ad approvazione ai sensi della presente legge.

## ARTICOLO 8

(Vigilanza della Giunta regionale sull' amministrazione)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione degli enti strumentali con le seguenti modalita': a) puo' provvedere ad ispezioni per accertare la regolarita' della gestione anche in relazione ad atti non sottoposti a controllo. A tal fine gli enti strumentali sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell' ispezione tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento della funzione; b) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione; c) provvede tramite Commissario " ad acta" previa diffida ai competenti organi collegiali ad adempiere entro un apposito termine all' adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento quanto gli amministratori ne ritardino o ne rifiutino l' adempimento; d) scioglie o promuove lo scioglimento degli organi collegiali di amministrazione attiva dell' ente o revoca il direttore generale per gravi violazioni di legge o di regolamento per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti per gravi e persistenti irregolarita' nella gestione per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell' ente e provvede alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. 2. A seguito della dichiarazione di revoca il contratto di lavoro del direttore generale e' risolto dal Presidente della Giunta regionale. 3. Entro il termine fissato ai sensi della lettera d) del comma 1 deve provvedersi alla nomina dei nuovi organi. 4. Ai commissari ad acta di cui al comma 1 lettera c) spettano i compensi stabiliti per gli organi competenti all' emanazione dell' atto rapportati al tempo di espletamento dell' incarico. 5. Al Commissario straordinario previsto al comma 1 lettera d) spettano i compensi stabiliti per il presidente o il direttore generale dell' ente rapportati al tempo di espletamento dell' incarico.

## ARTICOLO 9

(Decadenza dei titolari degli organi di amministrazione attiva)

1. Gli organi di amministrazione attiva dell' Ente strumentale per i quali siano venute meno le condizioni previste dalla legge per le rispettive nomine sono dichiarati decaduti dagli organi competenti alla nomina. 2. La dichiarazione di decadenza con effetto ex nunc deve intervenire entro un mese dal giorno in cui l' organo competente ne abbia avuta conoscenza. 3. A seguito della dichiarazione di decadenza il contratto di lavoro del direttore generale e' risolto dal Presidente della Giunta regionale.

## ARTICOLO 10

(Controllo statale sugli atti del Consiglio regionale)

1. Sono fatti salvi i controlli di cui al decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479 sulle deliberazioni assunte dal Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 2.

## **TITOLO III**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 11**

##### **(Composizione)**

1. Presso ciascun ente strumentale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi di cui un Presidente e due supplenti nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. 2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine centoventi giorni prima della scadenza del collegio dei revisori dei diversi enti strumentali la Giunta regionale emana un avviso pubblico. 3. Si osservano in quanto applicabili le norme in materia di ineleggibilita' e di decadenza previste dall' articolo 2399 del Codice Civile. 4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco.

#### **ARTICOLO 12**

##### **(Funzionamento)**

1. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre anni. 2. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all' incarico; in tal caso la rinuncia e' comunicata all' organo esecutivo dell' ente strumentale nonche' alla Giunta. 3. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti revocati decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all' incarico fino a quando non si provveda alla nomina del nuovo membro effettivo. 4. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

#### **ARTICOLO 13**

##### **(Compiti)**

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente strumentale valutandone la conformita' dell' azione e dei risultati alle norme che disciplinano l' attivita' dell' ente ai programmi ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicita'. 2. In particolare il collegio: a) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa nonche' l' andamento finanziario e patrimoniale dell' ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione sull' assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila anche attraverso l' esame amministrativo - contabile di atti gia' efficaci sulla regolarita' dell' amministrazione e in particolare controlla la regolarita' delle procedure per i contratti e le convenzioni. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell' attivita' di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all' organo esecutivo dell' ente strumentale e alla Giunta regionale. 4. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell' organo collegiale della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo. 5. Il presidente del collegio riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al collegio di riferire su aspetti specifici della gestione. 6. I revisori dei conti per l' esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attivita' di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell' ente strumentale.

#### ARTICOLO 14

(Contenuti delle verifiche di cassa)

1. Le verifiche di cassa di cui all' articolo 13 comma 2 lettera a) devono dare conto dell' avanzo o del disavanzo di cassa nonche' dei debiti e dei crediti gia' accertati alla data della verifica dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute e i pagamenti non effettuati. 2. La situazione di cassa e' redatta in conformita' ad uno schema approvato dalla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 15

(Indennita' di carica per il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti)

1. La Giunta regionale determina l' indennita' spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti all' atto della nomina del Collegio. L' indennita' e' determinata in relazione all' ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio preventivo dell' ente. 2. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

### **TITOLO IV**

#### **BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO**

#### ARTICOLO 16

(Contenuti)

1. Il bilancio di previsione degli enti strumentali e' redatto in termini di cassa e di competenza in conformita' a uno schema - tipo approvato dalla Giunta regionale che si attiene per quanto riguarda la classificazione delle entrate e delle spese ai principi di cui all' articolo 9 della legge 19 maggio 1976 n. 335 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' della Regione) e ai criteri stabiliti per il bilancio di previsione della Regione dal titolo II della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 in materia di bilancio e contabilita' regionale e successive modifiche e integrazioni. 2. La Giunta regionale avuto riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie di ciascun ente e al tipo di attivita' svolta approva piu' schemi - tipo. 3. Con la stessa deliberazione di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite le scritture contabili che ciascun ente strumentale deve tenere e i criteri cui l' ente stesso deve informarsi nel disciplinare la propria gestione contabile. 4. L' ente strumentale redige il bilancio di previsione in armonia con i criteri e gli indirizzi di cui all' articolo 2 assumendo come riferimento per l' entita' delle previsioni di entrata dipendenti da contributi regionali le statuizioni delle leggi regionali che disciplinano questi ultimi e le previsioni contenute nel bilancio annuale e pluriennale della Regione.

#### ARTICOLO 17

(Approvazione)

1. Il progetto di bilancio di previsione unitamente alla relazione illustrativa e' sottoposto all' esame del collegio dei revisori dei conti ai fini del parere di cui all' articolo 13 comma 2 lettera b) prima della definitiva approvazione. 2. Il collegio dei revisori dei conti formula il proprio parere sulla base delle norme del Codice civile e tenendo inoltre conto di quanto disposto all' articolo 16 comma 4. 3. La definitiva approvazione del bilancio viene assunta entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e corredata della relativa documentazione della relazione illustrativa dell' organo esecutivo e del parere del collegio dei revisori dei conti viene trasmessa alla Giunta regionale per il

controllo e per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

#### ARTICOLO 18

(Esercizio provvisorio)

1. Qualora entro il primo gennaio non sia ancora esaurito il controllo di cui all' articolo 5 sul bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario del nuovo anno l' ente strumentale si intende autorizzato sino e non oltre il 30 aprile all' esercizio provvisorio del bilancio con l' autorizzazione ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio stesso per ogni mese di gestione provvisoria o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

#### ARTICOLO 19

(Regolamento di contabilita')

1. Ogni ente strumentale approva un regolamento di contabilita' i cui contenuti devono uniformarsi a quelli della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 16 comma 3.

#### ARTICOLO 20

(Contenuti e approvazione del conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario del conto del patrimonio del conto economico e di una relazione sulla situazione amministrativa. 2. Il conto consuntivo degli enti strumentali e' redatto in conformita' ad uno schema - tipo valido per uno o piu' enti strumentali approvato dalla Giunta regionale. 3. Lo schema - tipo e' predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal titolo III della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 in materia di bilancio e contabilita' regionale nonche' dalla normativa comunitaria in materia. 4. IL progetto di conto consuntivo unitamente alla relazione illustrativa e' sottoposto dall' organo esecutivo all' esame del collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al comma 7. 5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull' andamento della gestione dell' ente nonche' i fatti i rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell' esercizio che incidono sul conto consuntivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione da allegare al predetto progetto contenente le indicazioni previste dal Codice Civile e in particolare l' attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili le valutazioni sulla regolarita' ed economicita' della gestione nonche' eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione. 7. Il conto consuntivo e' approvato dal competente organo dell' ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell' esercizio. 8. La relativa deliberazione corredata della relazione dell' organo esecutivo e di quella del collegio dei revisori dei conti viene trasmessa alla Giunta regionale. 9. Il presidente dell' organo esecutivo o il direttore generale e il presidente del collegio dei revisori dei conti trasmettono alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 le relazioni rispettivamente dell' organo esecutivo e del collegio.

## ARTICOLO 21

(Rendiconto finanziario)

1. Il rendiconto finanziario specifica i risultati della gestione del bilancio per l' entrata e per la spesa distintamente per titoli per categorie e per capitoli distinguendo la gestione di competenza da quella dei residui.

## ARTICOLO 22

(Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all' inizio e al termine dell' esercizio. Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l' incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 2. Sono vietate compensazioni fra le partite dell' attivo e del passivo.

## ARTICOLO 23

(Conto economico)

1. Il conto economico dimostra i risultati economici conseguiti durante l' esercizio finanziario. 2. Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

## ARTICOLO 24

(Relazione sulla situazione amministrativa)

1. La relazione sulla situazione amministrativa evidenzia: a) la consistenza dei conti di cassa all' inizio dell' esercizio gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nel corso dell' esercizio in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell' esercizio; b) il totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi alla fine dell' esercizio; c) l' avanzo o il disavanzo di amministrazione e l' utile o la perdita gestionale.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## ARTICOLO 25

(Norme transitorie)

1. Le norme della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia diversamente disposto dagli statuti degli enti strumentali che devono provvedere ad adeguare i contenuti degli stessi entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge. 2. I revisori dei conti in carica al momento dell' entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni sino alla scadenza della carica.

## ARTICOLO 26

(Rinvio alle norme regionali e statali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 concernente norme in materia di bilancio e contabilità e successive modificazioni e integrazioni nonché le norme della legge e del regolamento concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. 2. Si osservano pure in quanto applicabili le disposizioni regionali in materia di attività contrattuali. 3. Le norme regionali in materia di personale si applicano anche ai dipendenti degli enti strumentali in quanto compatibili.

## ARTICOLO 27

(Direttore generale)

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 non si applicano all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario al Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense e agli enti di gestione delle aree protette. 2. Per gli altri enti strumentali qualora non previsto dalle specifiche leggi di settore al direttore nominato dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 4 5. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno regolato da contratto di diritto privato stipulato dal Presidente della Giunta regionale di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. 4. La retribuzione mensile lorda del direttore generale è a carico dell'ente strumentale e non può eccedere l'ottanta per cento dell'importo dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali. 5. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge elabora uno schema di contratto - tipo per la disciplina dei rapporti fra il direttore generale e l'ente strumentale. 6. Salvo che non sia diversamente stabilito in sede di prima applicazione della presente legge il direttore generale è nominato alla scadenza degli organi attualmente in carica.

## ARTICOLO 28

(Abrogazione e rettifiche)

### ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 1

1. La legge regionale 26 luglio 1986 n. 35 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e la legge regionale 26 luglio 1988 n. 35 sono abrogate.

### ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 2

2. L'articolo 61 ultimo comma della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato).

### ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 3

3. Nell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione) è abrogato il secondo periodo dalle parole " Con specifico riferimento ai collegi dei revisori dei conti" alle parole " legge regionale 26 luglio 1988 n. 35".

#### ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 4

4. Nell' articolo 51 comma 1 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l' edilizia residenziale pubblica) le parole " degli enti strumentali" sono sostituite con le parole " degli Istituti Autonomi per le Case Popolari".

#### ARTICOLO 28 SUBARTICOLO 5

5. E' abrogata altresì ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 28 giugno 1994

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1994

\_\_\_Num:0028

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:15

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1994